



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/08/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO Prot. 3252/938 pfi 24-25/PM/ag del 01 agosto 2025 - NAYRA PACE, SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **01 agosto 2025**, in relazione ai fatti nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

- La sig.ra **NAYRA PACE**, all'epoca dei fatti segretaria dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oraziana Venosa:
 - a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 94 delle NOIF per avere la stessa:
 - in data 17.10.2024, quale soggetto autorizzato alla firma, sottoscritto la dichiarazione di prestazione di natura volontaria valida per la stagione sportiva 2024 - 2025 contenente la firma non veridica del sig. Antonio Pizzulli e per aver successivamente provveduto al deposito della stessa senza accertarsi dell'autenticità della sottoscrizione di tale tecnico apposta in calce al tale documento;
 - b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 94 e 117 bis delle NOIF per avere la stessa:
 - in data 8.1.2025, quale soggetto autorizzato alla firma, sottoscritto il contratto di lavoro sportivo tra la A.S.D. Oraziana Venosa ed il calciatore sig. Leonardo Gaston Impallari nonché la risoluzione consensuale dello stesso, nonché per aver provveduto al deposito di tali documenti contenenti le firme non

veridiche del calciatore, senza accertarsi dell'autenticità delle sottoscrizioni dello stesso apposte in calce a tali documenti;

- La **Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Nayra Pace, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **18 AGOSTO 2025**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai **Deferiti** a mezzo **PEC** indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione e della conseguente contumacia, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** regolata; attestata, inoltre, la presenza della **PROCURA FEDERALE**, nella persona dell'**Avv. NICOLA MONACO**, procedeva all'audizione di quest'ultimo che illustrava i motivi del **Deferimento**, formulando le seguenti richieste per:

- **NAYRA PACE**, inibizione per mesi 9 (NOVE);
- **SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA**, comminarsi Euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed ai **Deferiti** ascritti;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già per *tabulas* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei **Deferiti** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti, agli atti del procedimento, elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nell'atto di **Deferimento** compendiate;

Atteso che, ai sensi dell'**art. 94** comma **1.** delle **N.O.I.F. (Accordi in contrasto con le norme)**, sono vietati: a) *gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;*

Considerato che, ai sensi del **comma 2.** del sopra richiamato **articolo 94**, per la violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta come sia stata la sig.ra **Nayra Pace**, in qualità di **Segretaria** della **ASD Oraziana Venosa**, dotata di poteri di rappresentanza della **Società**, ad occuparsi delle pratiche di tesseramento del **tecnico** sig. **Antonio Pizzulli** e del **calciatore** sig. **Leonardo**

Gaston Impallari oltre che a sottoscrivere, su delega del **Presidente**, gli atti depositati;

Valutato nondimeno come, dagli stessi atti di indagine, sia emerso che, le sottoscrizioni apposte sul contratto di *collaborazione coordinata e continuativa* tra la **A.S.D. Oraziana Venosa** ed il sig. **Leonardo Gaston Impallari** nonché sull'*atto di risoluzione consensuale*, ai sensi dell'**art. 117 bis** delle **N.O.I.F.**, non furono apposte da tale **calciatore**, in quanto, lo stesso, disconosceva espressamente le firme presenti sia sul ridetto contratto di *co.co.co.* datato 08/01/2025 che sull'*atto di risoluzione consensuale*;

Considerato, inoltre, come tali sottoscrizioni sono, *ictu oculi*, evidentemente diverse da quelle, sicuramente riconducibili al sig. **Impallari**, apposte dallo stesso sul verbale di audizione innanzi alla **Procura Federale**;

Rilevato ulteriormente come, la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione di prestazione di natura volontaria, sia stata espressamente disconosciuta dal sig. **Antonio Pizzulli** in occasione della sua audizione da parte della **Procura Federale** del 15/04/2025 ove, peraltro, il ridetto **allenatore**, dichiarava di firmare apponendo sempre prima il cognome e poi il nome e come, pertanto, la stessa sottoscrizione, appaia evidentemente difforme da quelle - sicuramente riconducibili al **tecnico** - da lui apposte sul relativo verbale (ove, invece, la firma veniva vergata con il cognome anteposto al nome);

Valutato come, nel giudizio sportivo - sulla base di consolidata giurisprudenza federale - lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. **CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021, e da ultimo CFA n. 59/CFA-2023-2024**); ragion per cui, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, può ritenersi sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (**Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 19/2020-2021**);

Ritenuto pertanto, come, sulla base delle sopra indicate valutazioni ed in assenza di qualsiasi deduzione difensiva opposta dalla **deferita Nayra Pace**, la quale, sottraendosi all'audizione e non fornendo, pertanto, né giustificazioni circa la mancata verifica delle firme né tantomeno una versione differente a quella fornita dal calciatore **Impallari** e dal tecnico **Pizzulli**, possa ritenersi accertata la responsabilità disciplinare circa i fatti alla stessa contestati (cfr. **T.F.N. - Sezione Disciplinare: Decisione n. 0194/TFN - SD del 18 aprile 2025**);

Acclarato, in ultima analisi, come, dalla fattispecie in esame emerga chiaramente in capo alla sig.ra **Nayra Pace** la doppia responsabilità circa la violazione del dovere di vigilanza di cui all'**art. 94 delle N.O.I.F.** - riguardante il tesseramento sia del calciatore **Impallari** che del tecnico **Pizzulli** - nonché dell'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'**art. 4 comma 1, C.G.S.**, al cui rispetto sono tenuti - ai sensi dell'**art. 2 C.G.S** - tutti coloro ai quali sia riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle **Società** ovvero che svolgano qualsiasi attività all'interno e nell'interesse delle stesse o comunque rilevante per l'**Ordinamento Federale**;

Verificato infine come, la condotta ascrivibile alla predetta **tesserata**, all'epoca dei fatti **Segretaria** dotata di poteri di rappresentanza della **ASD Oraziana Venosa**, risulti idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare

diretta, **ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva**, a carico della **Società deferita**;

Alla luce di quanto esposto, pertanto, questo **Organo di Giustizia Sportiva**, ritiene sussistente la responsabilità ai **Deferiti** ascritta nonché congrue le richieste dalla **Procura Federale** formulate.

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **NAYRA PACE**, l'inibizione per mesi 9 (NOVE);
- **SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA**, Euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C.R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 29/08/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)